

TORNATA DEL 4 APRILE 1867

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVV. MARI.

SOMMARIO. Risultamento e rinnovamento di votazioni per la nomina di Commissioni permanenti. = Congedi. = Lettura di un disegno di legge del deputato Protasi per facoltà ai comuni aperti di stabilire una tassa focolare, e di un altro del deputato Semenza per la pluralità delle Banche, il quale è preso in considerazione. = Comunicazione del presidente del Consiglio della rinunzia data dal Ministero. = Convalidamento di nove elezioni — Relazione fatta dal deputato Avitabile su quella del 12° collegio di Napoli, e proposta di annullamento appoggiata dal deputato Ricciardi, per causa di irregolarità nelle liste elettorali — Il deputato Coppino ne sostiene la validazione, la quale, dopo opposizioni del deputato Maiorana Calatabiano, è ammessa. = Il deputato Fabrizi Giovanni dà lettura dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, che è approvato dopo una dichiarazione del deputato Ricciardi. = Convalidamento di altre tre elezioni.

La seduta è aperta al tocco e mezzo.

CALVINO, segretario, legge il processo verbale della precedente seduta, che viene approvato.

FARINI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni, e quindi gli omaggi.

11,396. 247 cittadini di Ruvo di Puglia, 217 di Noicattaro, e 411 di Castellano provincia di Bari, presentano una petizione conforme a quella registrata col numero 11,388, relativa all'abolizione della tassa del 4 per cento sull'entrata fondiaria.

11,397. D'Acquino Gaetano, sergente fuere al riposo, di Napoli, ricorre a nome anche di altri cinque veterani per ottenere che le loro pensioni liquidate con la legge 27 giugno 1850, vengano rettificcate con la legge 7 febbraio 1865.

11,398. 121 cittadini di Girgenti, domandano che si provveda, affinchè vengano tosto ripresi e continuati i lavori del tronco di ferrovia che sbocca per la linea di Girgenti al porto Empedocle.

11,399. Caffo Giuseppe, di Palmanova, provincia del Friuli, chiede venga ordinato il pagamento di un suo credito per forniture fatte alla truppa italiana in Palma nel 1848.

11,400. Michelani Augusto, ed altri dodici impiegati addetti alle opere pie di Firenze, fanno istanza, affinchè modificandosi la legge relativa alla tassa sulla ricchezza mobile e sull'entrata fondiaria, si dichiarino esenti dalle sovrimposte anche i loro stipendi e pensioni.

ATTI DIVERSI.

FARINI, segretario. Hanno presentato i seguenti omaggi:

Cavaliere Giovanni Battista Fraccia, da Palermo — Una raccolta dei principali suoi studi storici e politici.

Cavaliere Leonardo Moscatelli, notaro in Trani — 20 esemplari di una sua opera intitolata: *Le novità dei nuovi Codici italiani e il notariato nelle provincie meridionali.*

Avvocato Raimondo Maccia, da Torino — 2 esemplari del 1° fascicolo d'una nuova rivista politica letteraria da lui diretta sotto il nome *l'Egeria.*

Ministro di agricoltura e commercio — 12 copie del fascicolo n° 48 delle osservazioni meteorologiche.

Professore Vincenzo Garelli, da Firenze — il 1° fascicolo del periodico da lui diretto col titolo: *Il maestro degli adulti.*

Maggior generale Bertolè Viale — 450 esemplari della relazione sommaria sull'andamento del servizio delle sussistenze militari presso l'esercito mobilitato durante la guerra del 1866.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato La Porta sopra una petizione.

LA PORTA. Molti cittadini di Girgenti, dopo d'aver stancato inutilmente gli oracoli ministeriali, si rivolgono alla Camera reclamando contro la sospensione di quei chilometri di ferrovia, che in quella città sono destinati ad alimentare l'industria e la ricchezza eco-

nomica per mezzo del trasporto di zolfi. La sospensione dura da vari mesi.

La Camera certamente potrà prendere in considerazione questi reclami, avendo di fronte il problema finanziario, il quale non potrà essere risolto in modo soddisfacente, se la potenza economica del paese non si rileverà: ed io non esito ad asserire che pochi chilometri di ferrovia trasportando una maggior quantità di zolfo dalle zolfaie al porto di Girgenti, daranno allo Stato parecchie centinaia di migliaia di lire; domando quindi alla Camera che voglia decretare l'urgenza della petizione di numero 11,398.

(È dichiarata d'urgenza.)

GRECO ANTONIO. Colla petizione di numero 11,396 duecento quarantasette cittadini di Ruvo di Puglia, espongono alla Camera le condizioni misere dell'agricoltura in cui si trovano quelle contrade: perciò chieggono non solamente che sia abolita la tassa del 4 per cento, ma anche che siano rivedute tutte le leggi d'imposta, affinché possano più agevolmente portare i pesi che sono stati stabiliti per legge e che avrebbero bisogno di essere riveduti.

Io quindi prego la Camera non solo di dichiarare l'urgenza di questa petizione, ma anche di trasmetterla alla Commissione che sarà nominata per la legge che è stata promessa per l'abolizione di questa tassa, come pure alla Commissione del bilancio.

(È dichiarata d'urgenza e sarà rimessa alla Commissione del bilancio.)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Salvagnoli.

SALVAGNOLI. Domanderei che la petizione 11,400 di alcuni impiegati addetti alle opere pie di Firenze, i quali domandano delle modificazioni alla legge relativa alla tassa sulla ricchezza mobile e sull'entrata fondiaria sia dichiarata d'urgenza, e inviata alla Commissione che sarà nominata per riferire sulla legge presentata dal ministro delle finanze, per introdurre delle modificazioni alla legge d'imposta sulla ricchezza mobile e sulla tassa del 4 per cento a carico della rendita fondiaria.

(È dichiarata d'urgenza e rimessa, come di diritto, alla Commissione.)

RISULTAMENTO E RINNOVAMENTO DI VOTAZIONI.

PRESIDENTE. Annunzio alla Camera il risultato della seconda votazione per la nomina dei commissari del bilancio.

Schede	297
Maggioranza	149
Nervo ebbe voti	176
Corte	162
Torrigiani	157
Cappellari	152

Questi deputati avendo ottenuta la maggioranza sono proclamati eletti.

Ottennero quindi maggior numero di voti:

Fambri 145; Accolla 139; Robecchi 138; Maugonato 135; De Filippo 133; De Blasiis 130; Farini 130; Bargoni 129; Maldini 125; Valerio 123; Bixio 122; Martinelli 122; Di Monale 117; Semenza 115; Siccardi 115; D'Ayala 113; Maiorana Calatabiano 113; Rizzari 112; Bertolè-Viale 111; Cattaneo 111; Lazzaro 110; Cancellieri 110; La Porta 104; Musolino 104; Del Re 104; Salaris 100; Avitabile 94; Pescetto 87; Bellini Bellino 86; Pepoli 82; Coppino 80; Pisanelli 61; D'Amico 51; Audinot 46; Fossa 36; Berti-Pichat 33; Ferraris 25; Amari 17.

Si dovrà quindi procedere al ballottaggio fra questi deputati per la nomina dei quattordici membri che restano ad eleggersi.

Il risultato della votazione per la nomina dei commissari di vigilanza sull'amministrazione del Debito pubblico fu il seguente:

Schede	N° 273
Maggioranza	» 137

Il deputato De Luca ebbe voti 74; Messedaglia 62; Minghetti 58; Corsi 56; Semenza 35; Crispi 29; Rorà 23; De Martino 22; Avitabile 21.

Nessuno avendo ottenuta la maggioranza, bisogna procedere ad un'altra votazione per la nomina di tre membri.

Il risultato della seconda votazione per la nomina dei commissari di vigilanza sull'amministrazione dei depositi e prestiti si fu il seguente:

Schede	N° 266
Maggioranza	» 134

Il deputato Lampertico ebbe voti 139; Cortese 123; De Luca 97; Nervo 75; Crispi 60.

Il deputato Lampertico, avendo ottenuta la maggioranza, rimane eletto.

Si procederà al ballottaggio fra gli altri quattro per la nomina dei due membri che ancora restano ad eleggersi.

Annunzio anche il risultamento della votazione per la nomina di tre commissari dei resoconti amministrativi.

Schede	252
Maggioranza	127
Bargoni ebbe voti	193
Di Monale	195
Fossa	157
Nervo	147
Panattoni	139
Bandini	129

Tutti costoro raggiunsero la maggioranza, e in conseguenza sono rimasti eletti.

Dovendosi procedere alla nomina di tre altri commissari, dovrà restringersi la votazione per ballottaggio fra i deputati seguenti che ottennero maggiori voti:

De Luca ebbe voti 120; Giacomelli 119; Massa 110; Crispi 106; Garzoni 105; Lualdi 87,

Il ballottaggio per questa Commissione avrà luogo domani.

Si proceda all'appello nominale per le tre votazioni annunziate.

(Segue la deposizione delle schede.)

L'onorevole Mazziotti chiede un congedo di 10 giorni, non potendo venire ora alla Camera per essere stato convocato il Consiglio provinciale di Principato Citra per affari urgentissimi.

Gli onorevoli deputati Fanelli e Ciliberti domandano un congedo di giorni 10.

(I congedi sono accordati.)

(I deputati Garau, Moschetti, Romeo, Martire, Sabelli, Alvisi, Pescatore prestano giuramento.)

LETTURA DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO PROTASI.

PRESIDENTE. Avendo alcuni uffici autorizzata la lettura di un progetto di legge dell'onorevole deputato Protasi, sarà comunicato alla Camera.

BERTEA, segretario. *(Legge) (V. Stampato n° 34).*

PRESIDENTE. Interrogo l'onorevole Protasi, proponente, quando egli intenderebbe di svolgere questa proposta di legge.

PROTASI. Quando la Camera desidera; anche domani; io sono alla disposizione della Camera.

PRESIDENTE. Potrà svolgerla dopo la relazione sopra le elezioni.

LETTURA E PRESA IN CONSIDERAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO SEMENZA.

PRESIDENTE. Ora si darà lettura del progetto di legge presentato dall'onorevole deputato Semenza, essendo essa stata autorizzata dagli uffici.

GRAVINA, segretario. *(Legge) (V. Stampato n° 33).*

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Semenza a dichiarare in qual giorno sia disposto a sviluppare il suo progetto di legge.

SEMENZA. Io ho presentato di nuovo questo progetto di legge, che nella scorsa Legislatura era stato accettato dall'onorevole ministro Scialoja, e dalla Camera, per la presa in considerazione. Io spero che l'attuale ministro delle finanze e la Camera vorranno di nuovo prenderlo in considerazione. Se però si vuole che io ne faccia di nuovo lo svolgimento, io sono disposto.

PRESIDENTE. Interrogo il ministro per le finanze, se aderisce alla presa in considerazione di questo progetto di legge.

DEPRETIS, ministro per le finanze. Siccome questo progetto di legge è già stato preso in considerazione dalla Camera, io non ho nessuna difficoltà che si rinnovino questa deliberazione. Certamente è un argomento che merita gli studi della Camera.

SEMENZA. Ringrazio l'onorevole ministro di aderire alla presa in considerazione di questo progetto di legge, e mi riservo di darne un maggiore svolgimento, quando verrà in discussione alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la presa in considerazione di questo progetto di legge del deputato Semenza.

(È preso in considerazione.)

COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI DEL MINISTERO.

RICASOLI, presidente del Consiglio dei ministri. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio.

RICASOLI, presidente del Consiglio dei ministri. *(Segni di viva attenzione)* Mi reco a dovere notificare alla Camera, come il Gabinetto questa mattina abbia deposto le sue dimissioni nelle mani di Sua Maestà il Re, e che sono state accettate. *(Movimenti su vari banchi)*

RELAZIONE DI ELEZIONI.

PRESIDENTE. Invito i relatori che sono apparecchiati a riferire sopra le elezioni.

COMIN, relatore. Per incarico dell'ufficio VII ho l'onore di riferire alla Camera l'elezione del collegio di Milazzo.

Questo collegio elettorale si compone di 17 sezioni con 892 elettori.

L'esito della votazione al secondo scrutinio fu di voti 344 per l'onorevole Cumbo-Borgia, e 342 per l'onorevole generale Longo Giovanni.

Nessuna irregolarità essendovi in questa elezione, l'ufficio ad unanimità mi incarica di proporvi la convalidazione dell'elezione in persona dell'onorevole Cumbo-Borgia.

(È approvata.)

GIACOMELLI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Terranova, dove venne eletto il signor De Pasquale Gaetano, consigliere della Corte di appello di Palermo.

Questi ebbe nel primo scrutinio voti 297, e il suo competitore Pugliese Giannone 276 sopra 760 votanti degli 897 elettori iscritti.

Al secondo scrutinio il De Pasquale ebbe voti 436, ed il Pugliese Giannone 346 sopra 790 votanti, per cui venne proclamato deputato il signor De Pasquale Gaetano.

Vi sarebbe una protesta, ma siccome l'ufficio ha creduto che non fosse meritevole di essere presa in considerazione, così propongo a nome dell'ufficio VI la convalidazione dell'elezione dell'onorevole De Pasquale Gaetano.

(È convalidata.)

Nel collegio di Caltanissetta venne eletto il signor commendatore Filippo Cordova.

Il numero degli elettori iscritti è di 1219; intervennero a votare al primo squittinio 614 elettori; il commendatore Filippo Cordova ebbe 351 voti; il signor Francesco Falsone 242.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza voluta dalla legge, si addivenne al ballottaggio, a cui intervennero 550 elettori, ed il signor commendatore Cordova ottenne 449 voti; il signor Falsone 89.

Sarebbe stata indicata un'irregolarità, ma siccome l'ufficio VI ha creduto che non fosse il caso di prenderla in considerazione, così io propongo senz'altro a nome del medesimo il convalidamento dell'elezione del commendatore Filippo Cordova.

(È convalidata.)

SALARIS, *relatore*. Per incarico del V ufficio ho l'onore di riferire sull'elezione del collegio di Bivona, seguita in persona dell'onorevole Ferrantelli.

In questo collegio il numero degli elettori è di 542; intervennero a votare 481; il signor Ferrantelli Antonino ebbe 244 voti; il signor De Pasquale Gaetano 67; Gennardi Ignazio 61; Morroi Gaetano, principe di Belmonte, 42; Ricci Rocco Gramitto 35; voti dispersi 29, nulli 3. Fu quindi proclamato deputato il signor Ferrantelli Antonino.

I verbali sono tutti regolari, solo nel processo verbale della sezione principale, al momento della riunione dei presidenti, furono fatti da uno di essi tre appunti, dei quali l'ufficio non volle tener conto alcuno per essere insignificantissimi; propongo quindi, per incarico del V ufficio, la convalidazione di quest'elezione.

(È convalidata.)

MICHELINI, *relatore*. A nome dell'ufficio VII ho l'onore di riferire sopra l'elezione di Acerenza.

Questo collegio consta di 5 sezioni; il numero degli elettori iscritti è di 779, di cui votarono nel primo scrutinio 594, ed i voti si ripartirono nel modo seguente:

Al signor Ferdinando Fonseca 212; al signor De Cesare Carlo 236.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza prescritta, si addivenne al ballottaggio, a cui presero parte 667 elettori, ed i voti si ripartirono nel modo seguente:

Al signor Ferdinando Fonseca 356; al signor De Cesare 305; di modo che il signor Fonseca Ferdinando fu proclamato deputato. Non vi sono irregolarità, ed a nome dell'ufficio VII ho l'onore di proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione.

(È convalidata.)

BRIGANTI-BELLINI GIUSEPPE, *relatore*. A nome dell'ufficio II ho l'onore di riferire sull'elezione del collegio di Militello.

In questo collegio sono iscritti 450 elettori dei quali

intervennero a votare 373 e diedero 229 voti al barone Salvatore Maiorana Cucuzella; 112 al barone Spataro Ferreri Francesco; 24 al signor avvocato Silvestri Michele; 5 voti andarono dispersi e 3 furono dichiarati nulli. Il barone Maiorana Cucuzella, avendo riportato il numero di voti richiesto dalla legge, fu proclamato deputato.

Intorno a quest'elezione non vi sono osservazioni a fare, se non che nella sezione principale furono annullati tre voti per mancanza di nome. L'ufficio non ha creduto di dover tener conto di questa circostanza, e non essendovi alcun reclamo propone che sia convalidata quest'elezione.

(È convalidata.)

SEBASTIANI, *relatore*. Per mandato dell'ufficio III ho l'onore di riferire sull'elezione del collegio di Paternò.

In questo collegio sono iscritti 787 elettori. Nel primo squittinio presero parte alla votazione 675 elettori, ed i voti si ripartirono nel modo seguente:

Al signor Faro Filadelfo 279; al signor Paternostro Paolo 184; al signor Vasta Paolo Daniele 178, ed al signor Tedeschi Ercole 30. Andarono dispersi tre voti, ed uno fu dichiarato nullo.

Non essendosi da alcuno dei candidati raggiunto gli estremi voluti dalla legge, si addivenne al ballottaggio tra i due che avevano avuto maggiore quantità di voti, tra Faro cioè e Paternostro.

Nel secondo squittinio intervennero 670 elettori: il signor Faro Filadelfo ebbe 489 voti, ed il signor Paternostro ne ebbe 181.

Le operazioni sono corse in perfetta regolarità; se non che nella sezione di Biancavilla l'elettore Francesco Melone avanzò un reclamo per violazione degli articoli 68, 77, 79 e 81 della legge, e perchè nell'enumerazione delle schede, com'egli assevera, ve n'erano state due di più del numero dei votanti.

Ma l'ufficio della sezione su tale proposito dichiarò che non due, ma una sola era la scheda in più la quale non portava il nome di alcuno dei due candidati.

Sulla violazione degli articoli che egli citava non accennava ad alcun fatto preciso, ma si riservava, se l'ufficio non prendeva in considerazione ciò che egli asseriva, di articularli in appresso.

L'ufficio della sezione di Biancavilla fu di parere che gli articoli non si erano violati, ed il reclamante non fece nessuna articolazione di fatti che avrebbero potuto dar luogo alla lamentata violazione della legge elettorale. Perciò l'ufficio suddetto espose l'eccezione che egli aveva prodotta. L'ufficio della sezione principale confermò il parere già dato dall'ufficio di Biancavilla.

Ma ancorachè la votazione avvenuta nella sezione di Biancavilla venisse annullata, ciò non produrrebbe alcuna variazione nel risultato dell'elezione, perchè il signor Faro nella sezione di Biancavilla ebbe 95 voti, i quali, tolti dal novero di quelli che egli aveva avuti in

tutte le sezioni, 489, rimarrebbero sempre 394 voti, e quindi egli avrebbe sempre una grande maggioranza sopra all'altro suo competitore. Ed è perciò che l'ufficio III per mio mezzo vi propone la convalidazione dell'elezione del collegio di Paternò nella persona del signor Faro Filadelfo.

(È approvata.)

RIGHI, relatore. Per incarico dell'ufficio IX ho l'onore di riferire sull'elezione del collegio di Montecorvino Rovella nella persona del signor Minervini Luigi.

Questo collegio si compone di quattro sezioni; gli elettori iscritti sono 796.

Al primo squittinio ne intervennero 506 i cui voti si distribuirono nel modo seguente: al signor Minervini Luigi 189; al signor Petrone Francesco 182; al signor Luciani Matteo 114; gli altri voti andarono dispersi.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza voluta dalla legge, si procedette alla votazione di ballottaggio. A questa presero parte 576 elettori, dei quali 325 diedero il voto al signor Minervini Luigi; 245 al signor Petrone Francesco; 6 voti furono nulli.

Nessuna protesta nè nei verbali, nè posteriormente venne prodotta; le operazioni sono regolari. Ho quindi l'onore, a nome dell'ufficio IX, di proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione del signor Minervini Luigi a deputato del collegio di Montecorvino Rovella.

(È approvata.)

BRIGANTI-BELLINI BELLINO, relatore. A nome del IV ufficio ho l'onore di riferire alla Camera sulla elezione del collegio di Calatafimi, nella quale risultò eletto a deputato l'onorevole Luigi Miceli.

Questo collegio è composto di sei sezioni, con 602 elettori iscritti: 504 intervennero al primo squittinio, dei quali 186 dettero il voto al signor Luigi Miceli; 182 al signor Simone Corleo; 85 al signor Guccione Giovanni Battista; 48 al signor Beltrami Vito; 3 voti andarono dispersi.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza si procedette alla votazione di ballottaggio, a cui presero parte 517 elettori. In questa votazione il signor Miceli Luigi ebbe voti 314; il signor Corleo Simone 211; 2 voti furono dichiarati nulli. Il signor Miceli Luigi fu quindi proclamato deputato del collegio di Calatafimi.

Nella prima votazione non si rinvennero irregolarità, seppure irregolarità non si voglia chiamare la mancanza di avere in qualche sezione indicata l'ora in cui fu fatto il secondo appello; ma siccome non vi fu alcuna protesta, e ciò si può ritenere piuttosto come una dimenticanza del redattore del verbale, il quale non riempì il vuoto lasciato nello stampato, l'ufficio IV ha creduto che si potesse sorpassare su questa irregolarità.

Solamente nella sezione di Salemi vi fu una protesta dell'elettore Corleo, il quale domandò che si annullas-

sero alcuni bollettini che furono ritenuti per validi malgrado la sua protesta, dall'ufficio definitivo.

Senza entrare nelle ragioni date dal protestante per annullare questi bollettini, basterà osservare che essendo essi in numero di cinque non avrebbero prodotta alcuna variazione nel risultato di quello scrutinio. Infatti il terzo candidato che ebbe maggior numero di voti ne ebbe 85; il secondo 182, dimodochè il signor Guccione non sarebbe mai potuto entrare in ballottaggio in luogo del signor Corleo, e per conseguenza non sarebbe variata la posizione dei due primi competitori, e vi sarebbe sempre stato il ballottaggio tra il Miceli e il Corleo.

Nella votazione seconda le proteste si fecero anche più insistenti, e lo stesso signor Corleo unitamente ad altri quattro elettori protestò per la nullità della votazione che sarebbe avvenuta in favore della candidatura del Luigi Miceli, perchè pubblici funzionari dell'ordine amministrativo, abusando della loro posizione, avrebbero vincolati gli elettori in favore del signor Luigi Miceli.

Protestò in secondo luogo perchè pretendeva che alcuni elettori avessero convenuto far conoscere i voti che avrebbero dati mettendo sulle schede dei segni convenzionali ed avessero scritti i bollettini fuori della sala.

L'ufficio definitivo per premunirsi contro dei bollettini che avrebbero potuto essere stati scritti fuori del luogo ove si eseguiva la votazione, pensò di marcare con un timbro speciale i bollettini che si distribuivano agli elettori, i quali bollettini furono anche preventivamente tutti sottoscritti dai membri dell'ufficio definitivo.

Malgrado ciò, i protestanti non furono contenti, e domandarono che si annullassero alcune schede, nelle quali si trovava scritto: « per Luigi Miceli. Confermo Luigi Miceli. L'egregio Luigi Miceli. Luigi Miceli uno dei *Mille*. All'ottimo Luigi Miceli. Al valoroso Luigi Miceli. L'onorevole Luigi Miceli. »

L'ufficio IV non ha creduto dover tenere conto alcuno di questa protesta. In quanto alla pressione governativa, che ufficiali pubblici abbiano potuto esercitare in favore dell'onorevole Miceli, non ha creduto l'ufficio che fosse tal cosa che pregiudicasse il suo competitore. Non ha creduto che questa presentasse tal carattere da dover domandare un'inchiesta; così non verrà domandata da nessuna parte della Camera. Per ciò che si riferisce agli elettori che hanno scritto il bullettino con dei segni convenzionali, oltrechè la Camera ha sempre riconosciuto validi quei bullettini, nei quali si era trovato qualche termine d'elogio, e qualche volta di spregio per il candidato che è riuscito eletto, l'ufficio IV considerando che, siccome la maggioranza che il signor Miceli ha riportato sul suo competitore è di 113 voti, e che ove si fossero annullati non solamente tutti quei bullettini, ma perfino tutti i voti

che ha riportato nella sezione di Salerno, l'onorevole Miceli sarebbe tuttavia superiore nel numero dei voti ottenuti dal suo competitore signor Corleo, mi ha incaricato di proporre alla Camera di convalidare l'elezione del signor Luigi Miceli.

(È convalidata.)

AVITABILE, relatore. Ho l'onore di riferire sulla elezione del 12° collegio di Napoli, nella persona dell'onorevole Masci Ippolito. Gli elettori iscritti erano 817. Votarono nel primo scrutinio 375; Masci Ippolito ottenne 83 voti; Spasiano Enrico 155; Martinez Giuseppe 49; De Luca Giuseppe 43.

Non avendo alcuno dei candidati raggiunto il numero di voti voluto dalla legge per essere proclamato deputato al primo scrutinio, si procedette al ballottaggio tra Masci Ippolito con voti 83 e Spasiano Enrico con voti 155. Nel ballottaggio intervennero 405 elettori e votarono 205 a favore di Masci Ippolito e 195 a favore di Spasiano Enrico, perlochè l'ufficio definitivo ha proclamato il signor Masci a deputato del 12° collegio di Napoli.

Contro questa proclamazione esiste nel verbale stesso una protesta. Oltre la protesta che esiste nel verbale di proclamazione, ve ne sono due altre sottoscritte da diversi elettori.

Nell'ufficio si discussero tutte le proteste, ma siccome è sorta in campo una questione di diritto sulla legge elettorale, così l'ufficio trovando che l'elezione del 12° collegio di Napoli deve essere annullata, abbandonò tutte le altre questioni che importavano l'esame dei reclami, poichè ha creduto inutile lo scendere sul resto dei reclami stessi, quando l'elezione potrà essere annullata per la questione di diritto.

La questione che si è discussa nell'ufficio, e per la quale sono stato incaricato di portare alla Camera la deliberazione della maggioranza, è la seguente:

È indubitato che dopo formate le liste dal Consiglio comunale l'autorità governativa può fare dei cambiamenti, fino a che le liste non sono divenute definitive.

Or bene sulla lista del quartiere di Porto avvennero i seguenti cambiamenti:

Elettori iscritti dal Consiglio comunale 813; elettori tolti dalla lista dal prefetto 204; elettore aggiunto uno.

Così modificata la lista provvisoria dal prefetto è stata pubblicata.

Vennero i reclami; il prefetto restituì non solo sulla lista ventisei di quelli che precedentemente avea tolto, ma oltre a ciò, nel mentre che approvava definitivamente la lista stessa, aggiunse 187 individui intieramente nuovi.

L'ufficio non ha considerato se questo il prefetto poteva o non poteva farlo. L'ufficio è entrato solo nella questione di vedere se quando si fanno cambiamenti sulle liste dall'autorità governativa, introducendo per

la prima volta degli individui nuovi, le liste possono ritenersi definitive prima del decorrimento dei giorni dieci per i reclami, prescritto dall'articolo 47 della legge elettorale, ed ha trovato che il procedere alla elezione del 12° collegio di Napoli, sulla lista nuova e non già sulla precedente, era una illegalità, e questa illegalità l'ufficio l'ha ritrovata nella violazione dell'articolo 47 della legge elettorale, il quale è concepito nei seguenti termini: « Gli individui che stimassero potersi lagnare di essere stati erroneamente iscritti, omessi, esclusi, od altramente pregiudicati nelle liste elettorali, potranno far richiamo al governatore che pronunzierà, sentito il consiglio del Governo. Ma non potrà più darsi ascolto ai reclami, dove il ricorso e le carte che vi deggiono andare unite, fossero presentate dopo trascorsi giorni dieci dalla data dell'ultima pubblicazione. »

L'ufficio ha considerato che per la nuova iscrizione sulle liste dei 187 individui nuovi doveva scorrere sempre il termine utile di 10 giorni, onde le liste si potessero dire definitivamente legali. È però che, trovando che il fatto di questi 187 individui iscritti nuovi nella lista era stato messo a conoscenza del pubblico solo da tre giorni, quando seguiva l'elezione, ha ritenuto che l'elezione stessa avrebbe dovuto seguire sulla lista precedente a termine della legge, e perciò è nulla.

L'ufficio quindi sicuro dell'evidenza del fatto non ha creduto di scendere all'esame delle altre questioni, e mi ha incaricato di proporre alla Camera l'annullamento.

COPPINO, Relatore di questa elezione nell'ufficio III, io colla minoranza avea votato perchè fosse convalidata; studiando con quella diligenza che era debito mio i reclami consegnati nel verbale dell'ufficio definitivo, molto meglio poi spiegati e diffusi in due altre proteste le quali arrivarono dopo, io dichiaro di avere provato quell'impressione che per le elezioni avvenute in qualche luogo d'Italia si eccitò ancora nelle discussioni di ieri; ma ho pensato ad un tempo che i giudizi nostri dovevano trovare un sicuro argomento nelle cose che erano dai reclamanti notate, e considerando la qualità della protesta e lo stato delle cose in quel determinato collegio, mi parve avvertire che c'era una specie di lotta la quale passava quasi al disopra di quegli elettori stessi che erano chiamati a scegliere il loro rappresentante. Imperocchè, signori, tanto nella prima quanto nella seconda votazione non ho veduto intervenire nemmeno la metà degli elettori iscritti.

Questa considerazione allora mi ha obbligato a procedere guardingo ed esaminar bene i reclami sopra i quali avevo a riferire, e che l'ufficio ha inteso. In certo qual modo io sono contento di vedere che l'onorevole relatore ora lasci in disparte cotali reclami; e seguitando il medesimo, nè tenendo conto che la protesta soggiunta al verbale dell'ufficio definitivo si basa principalmente

sull'articolo 16, cioè su quella questione del domicilio che pur ieri ho inteso agitarsi in questa Camera, riconosco tutta l'importanza della questione di legalità. Secondo i ragionamenti che abbiamo inteso, il relatore compendia il suo dire in questa guisa: per l'articolo 45 il prefetto è obbligato a rimandare al comune le liste colle aggiunte o colle cancellature che v'abbia fatto il comune e che esso abbia o no approvate, o vi abbia esso stesso introdotte.

L'articolo 47 determina che gl'individui i quali stimassero potersi lagnare di essere stati omissi od esclusi, portino le loro lagnanze al prefetto il quale decide, udito il Consiglio di Governo: dopo di allora la decretazione delle liste è definitiva; ma siccome contro a questa decretazione definitiva delle liste c'è facoltà di ricorrere, e siccome questa facoltà deve essere esercitata in 10 giorni, la maggioranza dell'ufficio avrebbe stabilito questo principio, che le liste non siano definitive, nè si possa procedere sopra di esse all'elezione se prima non sia intercorso tutto quel tempo che è necessario perchè s'interponga l'appello.

Ora, o signori, prima di riferire all'ufficio su questo punto che mi pareva grave, e di promuovere in un caso particolare una determinazione la quale doveva poi essere adottata dalla Camera ed avere il suo valore tutte le volte che simili casi si presentassero (e doveva essere così, perchè il relatore stesso vi fa una questione di legalità e di principio), mi era domandato: sarà questo avvenuto nel solo collegio 12° di Napoli?

Io ho avuto notizie abbastanza sicure che non poterono trascorrere 10 giorni dalla decretazione di parecchie di queste liste e la votazione del 10° marzo. Alcune di queste liste definitive hanno la data del 2, del 3 e del 4 marzo. Ora, se noi stabiliamo questo principio come certo, possono nascere due cose: la prima (ed io non lo so e non l'ho cercato) che alcune elezioni in questa medesima Sessione approvate non debbano essere moralmente infirmate e diminuite di valore dalla determinazione del principio che ora si reca innanzi.

Io so bene che non si torna indietro sopra quello che fu giudicato, ma so ancora che allorquando la Camera procede in materia elettorale e nella stessa Sessione, a distanza di pochissimi giorni, durante questo lavoro importante che è la costituzione del nostro Parlamento, essa si guarda bene dal contraddire a quei principii che ella abbia con una votazione già accettati o respinti. So che se ne guarda, e so di più che se ne debbe guardare. Imperocchè io non comprenderei altrimenti come presso agli elettori si manterrebbe alta e rispettata, come conviene che sia, la dignità del giudizio che noi abbiamo proferito.

Ma, signori, io credo che l'argomentazione la quale prevalse nell'ufficio, e che fu portata qui innanzi, non risponde perfettamente bene al senso della legge elet-

torale. Qui vi hanno degli uomini i quali hanno molta maggior competenza, che non possa aver io, a giudicare in queste questioni; io aderirò ai loro giudizi, e riconosco essere l'ultimo che possa parlare in una questione di diritto; ma tuttavia mi pare che qualche cosa pur ai non pratici possano rivelare le disposizioni degli articoli della legge stessa; i quali guardando io veggio che appena il prefetto, anche dopo la pubblicazione provvisoria, ha ricevuto il reclamo, ed ha udito il parere del Consiglio di Governo, egli iscrive, e debbe iscrivere gli elettori. E badino che nessuno ha bisogno di domandare che nella pubblicazione provvisoria il suo nome sia iscritto, perchè c'è diritto agli omissi di far valere le loro ragioni per essere iscritti.

Ora si tratterebbe qui appunto di molti omissi, i quali hanno fatto valere le loro ragioni secondo gli articoli che compongono la legge elettorale.

Decretata questa lista, che è definitiva, l'articolo 53 dice:

« L'elezione dei deputati, in qualunque periodo dell'anno segua, si farà unicamente dalle persone comprese nelle liste elettorali, come avanti decretate. »

L'ultima decretazione è la decretazione definitiva. E la legge proseguendo determina i casi in cui si faccia ragione ai richiami. Nè si dica che bisogna dare i dieci giorni, perchè allora dopo i dieci giorni quale sarebbe l'atto dell'autorità, per cui apparisca che quella lista è definitiva, mentre l'unico lavoro che ammette è un lavoro di rettificazione?

Io credo che l'ufficio sia stato condotto a quelle conclusioni, che non mi paiono secondo ragione, dal non aver avvertito abbastanza questo fatto, che il diritto di domandare e di ritardare la inserzione degli elettori si esercita parte innanzi alla decretazione definitiva delle liste, e che, questa fatta, non vi ha luogo che a particolari rettificazioni innanzi alla Corte di appello.

E a me pare molto pericoloso accettare la proposta del relatore e le conseguenze.

Egli vi diceva: questa elezione è nulla e va rifatta sulle liste antiche.

Io non saprei se, annullata la elezione in questo punto, si potrebbe rifare sopra le liste antiche. Ma so questo, che allorquando voi avete liste sopra le quali avvennero delle variazioni così gravi (io non le accuso nè le difendo, cito soltanto), quando avete in un collegio 200 radiati, di cui ventisei soltanto ottengono di essere nuovamente iscritti, avete in un collegio 187 nuovamente iscritti, contro i quali il relatore non ha potuto dir null'altro se non che tra la iscrizione loro e il giorno della votazione non trascorse a gran pezza il termine di tempo voluto dalla legge, io domando quale è la stima, l'autorità di queste liste antiche, le quali hanno subito questo gravissimo giudizio di vedere duecento elettori radiati e ventisei soli es-

sere riammessi? E badate che la gravità di questo giudizio rimane, imperocchè i radiati, e il relatore lo ammette, ebbero tempo a conoscere che erano cancellati dalle liste, e il fatto dei ventisei, i quali furono nuovamente iscritti, vi prova che gli altri, o non credettero di protestare, o, protestando, non poterono mostrare di aver delle buone ragioni.

Ora prima di determinare qualche cosa in una elezione, la quale si faceva sopra liste di questa natura, conviene vedere se cotesta sia per essere un'elezione che assicuri abbastanza. Coloro i quali ieri combatterono in favore di conclusioni che quest'oggi possono essere invocate, hanno pur riconosciuto che la dignità, la sincerità del voto da tutte le parti debb'essere egualmente difesa.

Ora per me non credo che vi sarebbe un grosso guadagno a rifare una elezione con liste antiche sopra le quali pesa un giudizio di questa natura.

Le nuove liste non si accontentano di dieci giorni: e come ciascuno può reclamare o in favore o contro di un altro, quindi la legge stabilisce a favore del terzo dieci giorni dalla notificazione che a lui siasi fatta del reclamo: ed essendo conveniente e giusto aspettare i cinque giorni entro i quali debb'essere proferita la sentenza, così abbiamo quasi lo spazio di venticinque giorni.

La Camera vuole ella dire che le liste s'intendono definitive allorquando dopo la loro decretazione sia passato un tale spazio? Ecco la quistione che vi è portata innanzi.

Ora io credo che questo non si può dire; e poichè ho già fatto avvertire che ci è una sola decretazione definitiva, e la legge dice chiaro che sopra questa definitiva decretazione delle liste si fa l'elezione del deputato, resta l'esperimentare a ciascheduno i propri diritti col reclamo alla Corte d'appello; ma resta una cosa di più, che il suo diritto non è distrutto, imperocchè la sospensione non impedisce la facoltà di votare. Stando queste cose, allora la questione di principio, che si è portata dinanzi, mi pare che non abbia sufficiente fondamento di ragione, e cessando questo sufficiente fondamento di ragione in fatto di legge, io non vi farò avvertire, come nel caso particolare ci sarebbe stato campo d'esperimentare questo diritto nel tempo che passò dalla decretazione definitiva delle liste alla votazione di ballottaggio, e non richiamo nemmeno i voti precedenti della Camera, in cui si ammise che potevano nel ballottaggio votare degli individui i quali non avessero preso parte alla prima votazione, ma che avevano presentato il ricorso alla Corte d'appello.

Io non dirò questo, mi basta accennare che la quistione di diritto non può essere sciolta in questa maniera senza interpretare in senso vario la legge elettorale. E quindi sorge l'altra quistione, la quistione vera, la quistione parlamentare. Io dico: entriamo noi in una materia integra, nella quale ogni nostra decreta-

zione non debba incontrare un esempio contrario? Ed in secondo luogo, allorquando non avete contro di voi un'espressione ed un'interpretazione precisa della legge, a qual pro voi volete in questo caso tenere alla severità?... (*Diversi deputati fanno cenno di sì.*)

Veggio che si accenna di sì e ne sono lieto. Sì, si debbe essere severi; ma, principalmente perchè sia rispettato il diritto anche della maggioranza, si debb'essere severi nel riconoscere il verdetto che ha pronunziato il collegio elettorale, nel riconoscere il giudicato di coloro che sono giudici competenti. Se facessimo altrimenti, nè noi, nè la libertà, nè la legge elettorale ci guadagnerebbe. Lascio stare altre considerazioni. A me basta l'avvertenza che la Camera in cotesta materia usa più spesso pronunciarsi dietro giudizi che essa formula sulla considerazione del caso speciale, che non dietro l'applicazione di generali principii. A me basta che molto più grave sia la questione di legalità che vi è posta innanzi, e molto più pericolosa la votazione sulle massime astratte.

Epperò, conformandomi all'opinione della minoranza, prego la Camera di votare contro le conclusioni che l'onorevole relatore ha presentate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricciardi.
RICCIARDI. Parlerò dopo il relatore.

AVITABILE, relatore. Mi permetterà l'onorevole preopinante ch'io risponda in prima alla nuova questione ch'egli ha introdotta.

Egli sostiene che le liste sulle quali si è fatta quest'elezione hanno lo stesso difetto delle liste degli altri collegi di Napoli.

Non ho sott'occhio le altre liste, ma, per quello che so, le liste del 12° collegio di Napoli hanno un difetto diverso di quello degli altri collegi. Sulle altre liste il prefetto ha fatto i dovuti cambiamenti, e questi si sono pubblicati, e gli individui che si credevano lesi dai cambiamenti hanno avuto il tempo di dieci giorni per reclamare.

Conosco parte delle liste, e specialmente quelle del collegio nel quale ho votato, e posso dire che furono compilate regolarmente. Del resto io abbandono questa questione delle altre liste alla saggezza della Camera, ma nel resto credo francamente che l'onorevole preopinante ha scambiata la questione.

Io non ho mai sognato di sostenere che il prefetto non aveva diritto di fare i cambiamenti; il prefetto aveva tutto il diritto di fare i cambiamenti; la questione è diversa. L'onorevole preopinante vuol dare dieci giorni di tempo a reclamare a coloro che sono stati esclusi dalla lista, e non vuol dare dieci giorni di tempo ai cittadini che si credono lesi per essersi intrusi nelle liste individui che non avevano le qualità volute dalla legge per essere inclusi.

Quando la legge ha ammesso il reclamo, lo ha ammesso nell'interesse di tutti i cittadini; in conseguenza il termine di 10 giorni è nell'interesse di tutti.

Ora, quando è provato che 187 individui comparvero per la prima volta nella lista elettorale tre giorni prima dell'elezione, indubitatamente coloro che avevano il diritto, e potevano reclamare contro questa iscrizione, avevano il diritto di farlo nel termine di 10 giorni.

Ora, quando questo termine non era scorso, non poteva farsi l'elezione sulle nuove liste.

Questa è la questione ed è semplicissima.

Oltre al non esservi scorso il termine di 10 giorni, l'introduzione di 187 individui nuovi nella lista elettorale è un fatto grave nel quale io non aveva voluto entrare, perchè, quantunque su ciò si sia discusso nell'ufficio, io credeva che era prudente di non parlarne alla Camera; ma poichè l'onorevole preopinante in certo modo ha voluto entrare in questo, io ripeto, che in una elezione, dove uno dei due candidati aveva ottenuto nel primo squittinio 83 voti, e l'altro 153, e poi nella votazione di ballottaggio la differenza dei voti non è stata che di 10, questa circostanza è gravissima, vale a dire: sappiamo noi se questi 187 individui hanno votato quasi tutti per il candidato riuscito? Questo è un affare grave, è un affare che nel morale della Camera bisogna che sia tenuto presente.

Ora vediamo un'altra cosa: ma questi 187 individui avevano il diritto di essere aggiunti alle liste? I reclamanti dicono di no, ed io so che effettivamente non tutti avevano diritto.

E sapete che cosa risulta dalle proteste e dall'incartamento? Che due di questi individui non avevano neanche l'età, che tutti non avevano domicilio nel luogo ove sono stati iscritti, che erano iscritti in altre liste ed avevano votato in altre sezioni di Napoli, cosa che avete sentito anche ieri in altra elezione.

Ora, quando in un'elezione in cui vi sono soli 10 voti di differenza voi trovate tutte queste irregolarità, trovate che si è trasgredita la legge che è chiara, trovate che il periodo di dieci giorni utili a reclamare non è trascorso, come potete dire che l'elezione sia stata regolarmente fatta?

Io per me credo che la Camera dovrebbe, in omaggio della legge, annullare quest'elezione.

MAIORANA CALATABIANO. Chiedo di parlare.

NICOTERA. Domando la parola.

DI SAN DONATO. Domando la parola.

AVITABILE, relatore. Io ricordo alla Camera come essa nel 1865, a mia proposta, annullò l'elezione d'un mio amico, dell'onorevole Abignenti, solo perchè per la formazione dell'ufficio definitivo di una frazione mancavano le liste di uno dei comuni che legalmente faceva parte di quella.

Ora se per una piccolissima trasgressione alla legge la Camera annullò allora l'elezione, come non l'annullerebbe ora per una grave? Io faccio riflettere che le conseguenze sarebbero gravissime; poichè, se la Camera ammette che tre giorni prima dell'elezione si possano introdurre degli elettori nuovi nelle liste, che

non hanno alcun diritto, che sono iscritti in altre liste, che possono votare in più collegi, io ripeto che tali elezioni non esprimono la volontà degli elettori, ma il monopolio delle elezioni.

PRESIDENTE. Il deputato Ricciardi ha facoltà di parlare.

RICCIARDI. Io concorro pienamente nell'opinione dell'onorevole relatore, nè sono stato scosso dalle eloquenti parole dell'onorevole Coppino.

Dopo quanto ha detto l'onorevole Avitabile, io credo inutile qualunque ulteriore difesa delle conclusioni dell'ufficio: solo ho voluto prendere occasione da quello ch'egli ha detto della irregolarità delle liste di Porto per segnalare alla Camera molte altre irregolarità, e forse più gravi, prodottesi altrove.

In primo luogo in quasi tutte queste liste elettorali, fatte a casaccio, figurano morti in gran numero, e questo sarebbe assai poco danno, perchè un elettore morto non può far male ad alcuno. (*ilarità*) Ma, signori, ci sono molti vivi iscritti nelle liste, che non avrebbero diritto di figurarvi, mentre altri, che avrebbero diritto di figurarvi, non vi figurano.

Fra gli innumerevoli fatti che potrei citarvi a questo proposito, ve ne segnalerò uno enorme.

Sappiate, o signori, che 210 elettori impiegati sono iscritti contemporaneamente nelle liste elettorali di Torino e nelle liste elettorali di Firenze.

Ora, che mai sarebbe potuto accadere in queste ultime elezioni generali?

Sarebbe potuto accadere che questi 210 elettori votassero il giorno 10 a Torino e il giorno 17 marzo a Firenze, concorrendo così a due elezioni, e procurando in due città diverse la riescita di due candidati ministeriali.

E a questo riguardo vi riferirò alcune cifre molto curiose.

PRESIDENTE. Faccio riflettere all'onorevole Ricciardi che qui è questione dell'elezione del 12° collegio di Napoli, e non della regolarità generale delle liste elettorali.

RICCIARDI. Perdoni, signor presidente, bisogna dare un esempio, onde evitare per l'avvenire queste gravi irregolarità. Per ciò solo ho segnalato un fatto assai grave, ed un altro ancora ne segnalerò... (*Mormorio a destra*) Se la Camera non vuole udire le mie parole in questo momento, io le rimetterò ad altro tempo.

PRESIDENTE. La Camera l'ascolterà sempre volentieri quando ella tratti la questione su cui versa la discussione.

La parola spetta all'onorevole Maiorana Calatabiano.

MAIORANA CALATABIANO. Io fui della maggioranza dell'ufficio che votò per l'annullamento. I motivi che mossero la maggioranza furono esclusivamente giuridici; si trattava di dover fissare l'interpretazione dell'articolo 47 della legge elettorale; si diceva: la decretazione

del prefetto non aver forza esecutiva immediatamente dopo che è emessa, ma dieci giorni dopo l'affissione, i quali devono decorrere, perchè coloro che sono ammessi e quelli che sono esclusi si considerino regolarmente ammessi od esclusi.

La maggioranza dell'ufficio andò all'idea che la decretazione non fa altro che costituire potenzialmente elettori coloro che sono ammessi, e anche potenzialmente cancella dalle liste precedenti quelli che si determina doversi cancellare.

Quindi si venne a questa conseguenza: finchè il termine suddetto non è decorso è esercitabile il doppio diritto di reclamo per l'esclusione di coloro che sono illegittimamente ammessi, e per la revoca del decreto di esclusione di quelli che sono stati indebitamente cancellati; e siccome un termine è già stabilito, si deve presumere che questo termine stesso debba avere una significazione. Non si fanno gli atti che in uno spazio di tempo. Vi hanno dieci giorni di tempo per raccogliere i documenti che potrebbero giustificare l'illegittima annotazione, per raccogliere i documenti che potrebbero giustificare l'illegittima cancellazione; ma se noi ammettiamo che la decretazione del prefetto sia di sua natura esecutiva, sarà inutile qualunque affissione, e sarà la stessa cosa se l'elezione, su quella lista decretata, segua immediatamente al decreto o 3 giorni dopo soltanto; e se le liste possono ricevere esecuzione prima dell'affissione e del decorrimento dell'intero termine de' 10 giorni, allora l'articolo 47 non avrebbe ragione di esistere, e sarebbe violato il principio che ciascun cittadino, e precisamente i cittadini che possono essere elettori hanno diritto in generale di partecipare alla formazione delle liste, e quando si apparecchiavano, e quando sono decretate, e che possono reclamare utilmente e contro l'esclusione e contro l'ammissione. Sarebbe distrutto il diritto, quando non vi sarebbe tempo utile per sperimentarlo; ed io ritengo per indubitato che, una volta che si ammetta il principio che dopo tre giorni dall'affissione si può eseguire la votazione, si dovrà pure ammettere l'altro principio, che si possa votare immediatamente dopo che sia stata decretata la lista.

Io però ragiono diversamente, e credo che, finchè i 10 giorni non sono decorsi, si debba presumere che fra' moltissimi che furono depennati, si fossero potuti presentare molti per fare reclami che avrebbero modificato la nuova lista, e finchè il termine non è decorso la è sospesa tutta, e l'antica deve regolare le elezioni. E anche allontanandoci dalla questione giuridica, e venendo alla questione di fatto, è noto che in 200 e più quanti furono appunto i depennati dall'antica lista, il reclamo era probabile che lo si facesse da un decimo; e allora noi avremo avuto oltre 20, i quali avrebbero perciò conservata la qualità di elettori.

Ora altri 20 nomi che si fossero presentati avrebbero certamente potuto mutare i risultamenti della

votazione, dappoichè io intesi nella relazione che si fece nell'ufficio, e mi pare che l'abbia anco ripetuto l'onorevole relatore nella Camera, io intesi che la differenza tra l'eletto e l'altro candidato non fu che di un piccolo numero di voti. Dippiù il reclamo per la cancellazione di coloro che furono indebitamente iscritti, e l'ammissione di coloro che furono omessi si sarebbe potuto discutere dentro dieci giorni, e dentro i dieci giorni in quella guisa sommaria che vuole la legge, si sarebbero potute avere rettifiche le liste in modo sensibilissimo.

Ora, quando tutte queste cose sono probabili, io credo che contravvenendo al principio, non sia ragionevole di volerlo medicare con gli antecedenti veri o non veri della Camera. Io non posso nemmeno dare importanza al diritto che dopo la prima votazione perdurava di fare reclamo.

Sulla lista affissa nella sala avevano diritto gli elettori di presentarsi e deporre il loro voto nell'urna. Ma dopo, per gli esclusi o contro gli intrusi che erano stati già impossibilitati a votare, o che avevano, contro ragione, votato, cessava in tutti gli elettori e cittadini ogni interesse di fare un inutile reclamo. Qualunque reclamo non avrebbe potuto impedire il compimento del fatto, che dentro i dieci giorni si sarebbe verificato, cioè la votazione con quelli che potevano essere intrusi, e senza gli altri illegittimamente esclusi. Il reclamo si sarebbe naturalmente differito alla rinnovazione delle liste di primavera, mancando ogni urgenza dopo che l'elezione politica era avvenuta.

Soggiungerò: a primo scrutinio, cioè al 10, si poteva verificare benissimo l'elezione del deputato; ed allora i risultati non si sarebbero potuti mutare affatto coi reclami, appunto perchè non si sarebbe andato al ballottaggio. E chi assicurerebbe poi che il ballottaggio con le antiche liste, o con le nuove, se si dava il tempo legittimo ai reclami, fosse seguito tra' due nomi che furono proclamati?

Ora una volta che si è mancato di rendere esecutive le liste, perchè altra cosa è la loro decretazione, altra cosa è la loro possibilità d'attuarsi; una volta che non sono elettori salvo coloro che erano legalmente iscritti nelle antiche liste, chè non sono legittimamente depennati o ammessi tutti i nuovi se non scorso il termine ai reclami, si deve concludere che necessariamente si dovevano adoperare le liste antecedenti.

La legge avendo stabilito dei termini in garanzia dei diritti, una volta che questi termini erano pendenti, le liste non potevano essere valide e definitive in senso della pronta esecuzione.

Arrivata la questione giuridica a questo punto, se si fa l'obbiezione degli antecedenti della Camera, a me pare che, se in questo momento si andasse nella sentenza di dover dare esecuzione alle liste anche prima

del decorrimento del tempo, ne seguirebbe che l'articolo 47 non solo, ma tutto il sistema della legge elettorale verrebbe franteso anzi capovolto.

Stabilito il principio che il termine è necessario, e che col fatto del non reclamo, il decreto diventa eseguibile e che si modifica secondo l'indole o gli effetti dei reclami, ne viene di conseguenza che, finchè questo termine non è decorso, le liste non hanno efficacia.

L'antecedente della Camera invocato, io credo sia stato preso senza cognizione di causa, od almeno io non ho inteso accennare a questa questione, se si tolga un'elezione che si riferì ieri, relativa ad un caso fino ad un certo punto identico, e per cui io avevo chiesto la parola, ciò che non feci perchè si volle chiudere la discussione, e però non potei presentare le mie osservazioni.

Ma se si tratta di stabilire e rispettare un principio, non dobbiamo ispirarci che al concetto della legge e all'importanza del principio medesimo. Se la Camera avesse la potestà di segregare la questione di diritto da quella di fatto, io non mi opporrei a che l'interpretazione dell'articolo 47 per una contingenza venisse a fissarsi in modo da validare quest'elezione; ma io ritengo d'altra parte, che nessuno avendo la potestà di far divenire fatto ciò che è diritto, un deliberato, dietro la discussione che è intervenuta, porterebbe la sovversione quasi completa dello spirito dell'articolo 47 e di gran parte della legge elettorale.

Soggiungerò che quando l'onorevole Coppino argomentava dalle parole dell'articolo 53 che dice che le liste decretate sono quelle che vanno ammesse alla elezione, dava una significazione esagerata alla voce *decretate*.

Le liste decretate sono quelle, nello spirito della legge, che sono eseguibili, e lo sono se i termini di reclami sieno decorsi; ma sintantochè non si può sapere che la decretazione sia tale che non può essere modificata, anzi si sa che può essere sospesa mediante reclami, finchè il tempo utile per fare i reclami non è decorso, io ritengo che le liste non sono propriamente decretate, cioè sono sospese per forza di legge, e non occorre alcun fatto positivo perchè non si adoperino. Un'ultima osservazione: ma trascorsero i dieci giorni ed i reclami non si fecero. Ebbene, se si ammette che i dieci giorni

non debbano decorrere, allora io dico, la elezione sta, e non c'è bisogno di andare a questi fatti negativi; se però si ammette che i dieci giorni debbano decorrere, il decorrimento seguito senza un reclamo espresso non può alterare affatto la posizione. Per altro io ignoro e con me la Camera se reclami ci sieno stati. Io credo che gli atti dell'elezione non contengano documenti estranei all'elezione medesima; un reclamo parziale che si fosse potuto verificare penderebbe a questa ora nel magistrato competente e non potrebbe certo rientrare nei materiali dell'elezione; ma ancorchè reclami non si fossero fatti, io ripeto quello che dissi in principio: una volta che questo reclamo non poteva produrre più effetto, dappoichè la votazione era già verificata, non vi era interesse al reclamo, e il suo non avvenimento non potrà far valido l'uso d'una lista che nel giorno 10 non era eseguibile.

Per tutte queste ragioni debbo insistere nelle mie conclusioni manifestate in seno dell'ufficio.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(È approvata.)

Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio III che sono per lo annullamento della elezione del 12° collegio di Napoli nella persona del signor Masci.

Coloro che intendono di ammettere la proposta del deputato Coppino per la convalidazione, voteranno contro.

Pongo ai voti l'annullamento della elezione.

(Dopo prova e controprova, la elezione è convalidata.) (*Movimenti a sinistra*)

LETTURA E APPROVAZIONE DELL' INDIRIZZO IN RISPOSTA AL DISCORSO DELLA CORONA.

PRESIDENTE. Invito il deputato Fabrizi Giovanni a dar lettura dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Prego i signori deputati a prendere i loro posti.

FABRIZI GIOVANNI. (*Legge*)

SIRE!

« I rappresentanti della nazione sentono profondo il dovere di dedicarsi a ricomporre e compiere l'ordinamento dello Stato: a ciò li conforta la parola della Maestà Vostra, e li spinge la fiducia del paese che pur dianzi li elesse.

« Se necessari furono gli audaci propositi e le ardite imprese a rivendicare la libertà e l'indipendenza della patria per secoli oppressa, varranno ora a mantenerle intègre la prudente e vigile fermezza del Governo della Maestà Vostra, e la sollecita costante operosità

della rappresentanza nazionale. Così l'Italia sarà pari alla aspettazione che di sè seppe ridestare nel mondo, e piglierà tra le genti europee il posto che pure le spetta.

« Assicurata è l'esistenza d'Italia, come nazione; perciocchè, se arduo riesce costituirla nel suo regolare interno organismo, impossibile sarebbe disfarla, e rompere nuovamente la sua unità.

« Ma se tal sicurezza da un lato ci affida, dall'altro non sarebbe savio consiglio in quella riposarci tranquilli, e non intendere con alacrità, con ardore indefesso alla meta della organica nostra ricostituzione; onde conviene che alla soddisfazione delle aspirazioni più generose tenga dietro il rinvigorire delle condizioni di forza e d'interna prosperità.

« Così la fede nei liberi ordini, che, auspice la Maestà Vostra, fu raro pregio del nostro risorgimento, viepiù si afforzerà, e diverrà incrollabile nell'animo degli Italiani.

« Che se l'ansia generosa di conseguire il fine supremo della indipendenza nazionale riaccese in essi emulo ardore, ora con più pacato ma non meno intenso proponimento vorranno assicurarne i benefici frutti.

« La rappresentanza nazionale esaminerà con cura solerte i disegni di leggi amministrative, che dalla Maestà Vostra le vennero annunziati, mirando sempre a svolgere convenientemente le libertà comunali e provinciali, e ad agevolare le relazioni fra amministratori e amministrati.

« Assestare con mano risoluta e pronta le finanze dello Stato, è necessità suprema universalmente sentita; a tal fine gioverà per fermo semplificare e render meno costosa la riscossione delle imposte, correggerne le imperfezioni, e meglio assicurarne la legittima erogazione. E a ciò varranno altresì quei larghi provvedimenti di ben ponderate e severe economie, e quel migliore assetto ed equa liquidazione dell'asse ecclesiastico, che le necessità pubbliche instantemente richieggono.

« La rappresentanza nazionale è tanto più penetrata della importanza somma di riordinare efficacemente e prontamente l'amministrazione e la finanza dello Stato, in quanto che sol per tal modo potrà il nostro credito acquistare la sua naturale espansione, e potranno più ampie schiudersi le fonti della pubblica ricchezza. Così all'Italia ordinata e forte sarà dato raggiungere il compimento dei nazionali destini, e soddisfare alla missione di civiltà che le è propria.

« Sire, il desiderio che sta nel Vostro cuore sta pure nel nostro; noi aspiriamo ad un saldo ordinamento interno, il quale ci faccia sicuri che l'Italia sarà una nazione paga della sua sorte, operosa, e per ogni dove e da tutti rispettata. »

RICCIARDI. Aveva domandato la parola all'onorevole presidente prima che il presidente del Consiglio avesse dato l'annunzio delle dimissioni del Gabinetto. Oramai qualunque parola sarebbe perfettamente oziosa; solo dirò che se fossi chiamato a firmare l'indirizzo, che ci è stato letto, non lo firmerei certo, epperò darò voto contrario.

RANIERI. Io domanderei se con questo indirizzo s'in-

tende di seguire l'uso solito di fare una parafrasi del discorso della Corona.

PRESIDENTE. Questo è l'uso costante.

RANIERI. Sta bene, è l'uso inglese.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'indirizzo di cui è stata data lettura.

(La Camera approva.)

Si procederà alla nomina della deputazione, la quale,

unitamente alla Presidenza ed al relatore, presenterà l'indirizzo il giorno che S. M. vorrà designare.

Si estrarranno otto deputati, i quali dovranno comporre questa deputazione, e quattro supplenti.

Essa rimane così composta: Gaola Antinori, Barazzuoli, Ricci Giovanni, Acquaviva, Martini, De Pasquale, Cittadella, Genero. Supplenti: Martelli-Bolognini, Devincenzi, Camuzzoni, Facchi.

(Prestano giuramento i deputati La Marmora, De Pasquale, Galati, D'Amico.)

SI RIPRENDE LA VERIFICAZIONE DELLE ELEZIONI.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Pescetto a recarsi alla tribuna per riferire sopra un'elezione.

PESCETTO, relatore. A nome dell'ufficio IV ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Verrés, in cui fu proclamato deputato il signor Crotti di Costigliole, conte Edoardo.

Il collegio di Verrés consta di tre sezioni e novera 487 elettori iscritti, dei quali 218 si presentarono a votare. Il candidato che avea raccolto il maggior numero di voti, non avendone ottenuto che 156, non potè essere proclamato deputato. Si dovette quindi bandire il secondo scrutinio. Intervenero allora 387 elettori. Il signor conte Crotti di Costigliole riportò 192 voti, ed il signor cavaliere Mongenet Baldassarre 185.

Dai processi verbali delle singole sezioni risulta che tutte le operazioni elettorali si sono compiute regolarmente. Però nella sezione di Verrés furono al ballottaggio annullati tre voti, quantunque due di questi voti portino nettamente scritto il nome del conte Crotti.

Ad ogni modo, questo fatto non mutando in alcuna guisa il risultato dell'elezione, il vostro ufficio non ha creduto di dovervi dare importanza. Uno degli elettori fece osservare che il conte Crotti di Costigliole non è di origine italiana. Il vostro ufficio, avendo assunto informazioni, ebbe a constatare primieramente che il conte Crotti fu già deputato nella sesta Legislatura. Inoltre il ministro dell'interno, ad invito della Presidenza della Camera, riscontrava aver interpellato la sotto-prefettura d'Aosta, ed averne avuto per risposta il seguente telegramma: « Conte Edoardo Crotti oggetto telegramma di ieri, è nato Costigliole Saluzzo.

« Insussistente sia suddito francese, figurando fra i pensionati dello Stato italiano, da cui percepisce la pensione, e trovandosi tuttora iscritto sulle liste elettorali politiche collegio Aosta. »

Annessi a quest'elezione vi sono alcuni verbali di proteste, firmati l'uno da diciotto elettori; gli altri tre verbali, che non costituiscono effettivamente che una stessa esola redazione, sono firmati, due da ventitrè elettori, il terzo da due soli elettori; ma questo terzo siccome non presenta nessuna validazione delle due firme, l'ufficio non ha creduto di doverne tenere

conto; come egualmente l'ufficio non ha creduto che tutte le osservazioni esposte in questi quattro verbali avessero un peso qualsiasi, perchè io mi avessi a far perdere un tempo prezioso alla Camera, rendendogliene conto.

Però, se la Camera lo desidera, io sono dispostissimo, come è mio dovere, a leggere questi verbali. Diversamente io, per incarico del IX ufficio, il quale all'unanimità ha approvata quest'elezione, propongo alla Camera la convalidazione dell'elezione avvenuta nel collegio di Verrés nella persona del conte Edoardo Crotti di Costigliole.

(È approvata.)

PUCCONI, relatore. In nome dell'VIII ufficio ho l'onore di riferire alla Camera sopra le operazioni elettorali del primo collegio di Ferrara.

Dai verbali risulta che alla prima votazione concorsero 872 elettori; i voti andarono divisi nel modo seguente: il signor dottore Timoteo Riboli ottenne 471 voti; il signor conte Tancredi Mosti ne ebbe 387.

Mancando la doppia maggioranza in qualsiasi dei candidati, si addivenne ad una seconda votazione di ballottaggio alla quale concorsero 1015 elettori, ed i voti si divisero così: il conte Mosti ne ebbe 570; il signor Riboli 526: maggioranza a favore del signor conte Mosti 44 voti.

Nei verbali non sono reclami, e le operazioni elettorali appaiono regolari; se non che posteriormente all'elezione sono giunte alla Presidenza della Camera tre proteste nelle quali si narrano vari fatti, che io mi credo in dovere di riassumere per sommi capi, quando la Camera non voglia che io legga le proteste per intero.

Si dice che la elezione è viziata per difetti di forma e per difetti di sostanza.

Come difetto di forma si allega che in una delle sezioni del collegio di Ferrara il segretario ed uno degli scrutatori non tennero nota degl'individui che avevano esercitato il loro diritto elettorale.

Dei vizi di sostanza dirò in appresso.

L'ufficio VIII su questo primo vizio di forma ha dovuto constatare: in primo luogo, che trattasi di reclamo contro le operazioni elettorali, di cui non trovasi traccia nel processo verbale; in secondo luogo, che il verbale dichiara essere state adempite tutte quante le formalità prescritte dalla legge, ed enumera specialmente quella, di che all'articolo 82 della legge elettorale, che è appunto la forma che si asserisce inadempita.

Ora, di fronte a tale esplicita dichiarazione, l'ufficio VIII non ha creduto dover tener conto della protesta, tanto più poi perchè in ogni peggiore ipotesi la inosservanza della forma avrebbe potuto produrre l'annullamento dei voti della sezione, il che non avrebbe cambiato i risultati della elezione, rimanendo ancora senza di questi il conte Mosti vincitore sull'avversario.

Quanto ai vizi di sostanza, ecco ciò che si accenna nelle proteste. Si dice che sono stati cancellati dalle liste elettorali molti elettori; che un elettore è stato indebitamente aggiunto nelle liste stesse, e che il sindaco di Ravenna ha spostati molti elettori dal primo collegio di Ferrara al secondo collegio di detta città.

L'ufficio si è dovuto preoccupare di questi reclami, ed ha chiesti schiarimenti in proposito.

Ora da questi schiarimenti risulterebbe quanto appresso.

È vero che dalle liste furono per opera dell'autorità municipale cancellati 36 nomi, ma è anco vero che dei 36 elettori cancellati 31 furono radiati per morte, due perchè rimasti privi dei diritti civili, a causa di dichiarato fallimento, due perchè si verificò che i loro nomi erano stati nella lista duplicati. Risulta finalmente che l'ultimo di questi 36 elettori sarebbe stato cancellato dalle liste elettorali dietro sua domanda, inquantochè esercitando egli le funzioni di elettore in altro collegio, aveva domandato all'autorità municipale di Ferrara la radiazione del suo nome dalla lista del collegio 1° di quella città.

Al I ufficio è apparso che l'operato del municipio di Ferrara fosse regolarissimo, imperocchè l'articolo 53 della legge elettorale autorizza, anco sulle liste già approvate, a procedere alla cancellazione del nome di quegli elettori, i quali o per decesso o per perdita dei diritti civili, o per decreto delle autorità competenti, dovessero dalle liste stesse essere depennati.

Ora, siccome si trattava del caso di 31 individui morti, di 2 individui falliti, di 2 individui i nomi dei quali erano duplicati nelle liste, di uno che spontaneo voleva esserne radiato, onde non figurare come elettore in due collegi, l'ufficio ritenne ad una notevolissima maggioranza che l'operato dell'autorità municipale di Ferrara, anzi che poter fornire argomento di biasimo, fosse in piena conformità colla legge.

L'altra obbiezione che si faceva a quest'elezione era l'aggiunzione del nome di un tale signor Abramo Pesaro nella lista elettorale. A questo proposito il sindaco di Ferrara, in un documento che si trova fra le carte di quest'elezione, dichiara espressamente che alle liste non fu fatta nessuna aggiunta arbitraria. Dagli atti poi risulterebbe che il nome del signor Pesaro era stato per errore ommesso; che il signor Pesaro ha esercitato il diritto elettorale nel primo collegio di Ferrara dal 1860 in poi. Conseguentemente a tali giustificazioni l'VIII ufficio ritenne a grande maggioranza non doversi tener conto di questa seconda eccezione.

Restava la terza, la quale a prima giunta pareva di maggior momento. Si diceva, come già avvertii, dai protestanti che moltissimi elettori erano stati dal primo collegio trasportati nel secondo, senza legittima ragione e senza alcuna autorità.

Ora, dai documenti che avemmo sott'occhio apparisce

che il sindaco del municipio di Ferrara a questo si indusse perchè ebbe a riscontrare che, fatta la radiazione dalle liste elettorali di tutti i morti del comune di Ferrara e di coloro che avevano perduto i diritti civili, la prima sezione del 2° collegio di Ferrara sarebbe rimasta composta di un numero di elettori inferiore a quello stabilito dalla legge, imperocchè gli elettori che sarebbero rimasti a comporlo sarebbero stati non 200, come la legge prescrive, ma sibbene 185. Ora per compire quel numero, 20 elettori erano stati dal 1° collegio trasferiti nel secondo, tenendo conto del domicilio loro.

Avvertasi, se ciò è provato, che questo sistema di distribuire gli elettori del comune di Ferrara nel primo collegio e nella prima sezione del secondo è un sistema che è stato sempre praticato fin qui, nè ha mai suscitato alcun reclamo; che la Camera ha già convalidato la elezione del collegio a cui i venti elettori sarebbero stati arbitrariamente aggiunti; e per ultimo non si dimentichi che fra i reclamanti non avvi alcuno dei 20 elettori che dall'uno all'altro collegio erano stati trasportati.

Il fatto adunque appariva compiuto in piena buona fede; la formazione delle liste così corrette era stata dal 2 al 17 marzo resa di pubblica ragione, senza che si elevassero opposizioni. L'ufficio VIII quindi si sentiva trascinato a non tenerlo in conto alcuno, quando a convincerlo anco più della futilità della dedotta eccezione occorre un argomento decisivo.

L'ufficio suppose che tutti i venti elettori avulsi dal 1° collegio di Ferrara avessero in questo potuto votare, e pose l'ipotesi che tutti e venti avessero al Riboli dato il loro suffragio. Or bene, ammesso tutto ciò, il Mosti rimarrebbe sempre eletto; non con una maggioranza di 44 voti, ma con una maggioranza di soli 24.

Questa considerazione, lo ripeto, parve decisiva all'ufficio VIII, ed esso, reietti altri reclami di minor conto, dei quali non occorre per la loro vacuità tener proposito alla Camera, deliberò la regolarità e legittimità di questa elezione, e mi affidò l'incarico di proporre alla Camera di convalidare il mandato del conte Tancredi Mosti.

(L'elezione è convalidata.)

MANNETTI, relatore. Nel collegio di Campagna, che è costituito di 834 elettori, convennero nel giorno 10 518 votanti. I voti si ripartirono come appresso: voti 251 al marchese Avitabile Michele; 194 al signor Settembrini Luigi; 62 al signor De Ruggiero Ruggiero. Il maggior numero di voti che si era raccolto sul nome del marchese Avitabile non rappresentando il terzo degli elettori iscritti richiesto dalla legge, venne proclamato il ballottaggio tra lo stesso marchese Avitabile ed il signor Settembrini.

Se non che insorse una protesta riguardo alla quarta sezione di Lariano. Le irregolarità che si dicevano commesse in questa sezione erano le seguenti: primo, che il tavolino in cui si scrivevano i voti non

fosse posto in modo che cadesse sotto la vista dell'ufficio, e che una folla di elettori essendosi frapposta tra il tavolino ed il Seggio dell'ufficio era impossibile qualunque sorveglianza.

In secondo luogo che la maggior parte degli elettori, invece di scrivere nella sala della votazione le proprie schede, le avessero portate scritte, e queste avessero poi depositate nell'urna.

In terzo luogo che molti elettori analfabeti avessero votato, senza che dal verbale si sia fatto risultare che i medesimi erano stati ammessi a votare, ed era stata data facoltà ad altri elettori di scrivere in vece loro la scheda.

Queste tre irregolarità eccepite da taluni elettori, mentre durava la votazione, furono registrate nel verbale, e gli stessi componenti l'ufficio definitivo non poterono non riconoscerne la verità. Ma essi credettero che queste irregolarità non fossero tali da condurre a nullità: questo pure ritenne l'ufficio centrale negli atti per la proclamazione del deputato. Ma il disciolto ufficio IX, a nome del quale ho l'onore di riferire alla Camera, non credette di poter venire in questo pensiero, perchè gli parve che, quand'anche si fosse voluto passar sopra alla disposizione del tavolino in cui si scrivevano le schede, nondimeno le altre due irregolarità che si fossero portate le schede scritte dal di fuori e che si fossero accettate schede di elettori analfabeti, senza che si fosse loro data facoltà di fare scrivere il loro voto da determinati elettori, erano irregolarità tali che violavano disposizioni precise di articoli di legge, e che compromettere potevano la sicurezza e libertà del voto.

Qui sorgeva poi un'altra questione, cioè se le irregolarità commesse nella quarta sezione di Lariano dovessero condurre all'annullamento della votazione nell'intero collegio oppure della sola sezione in cui le irregolarità si erano commesse. E su questo proposito il disciolto ufficio IX venne facilmente nell'idea che dovesse annullarsi soltanto l'operato di quella sezione in cui irregolarità si erano commesse; attesochè, per quanto riguarda operazioni elettorali, ogni sezione ha una entità propria; e però, se irregolarità si commettono, tutte le conseguenze di queste irregolarità debbono rimanere a sola responsabilità di quegli elettori i quali le hanno o commesse o tollerate.

Altrimenti ne verrebbe l'inconveniente che in una sezione, dove si vedesse che l'elezione non riesci come si sarebbe desiderato, potrebbesi, col commettere di proposito una irregolarità, fare in modo che si potesse poi protestare per l'annullamento e far procedere così ad una seconda votazione. Partendo da queste considerazioni che ho esposto, si fa chiaro non doversi annullare

se non se la votazione della sezione, in cui irregolarità erano avvenute: e tutto si riduce a fare il computo dei voti di detta sezione e vedere se dall'annullamento dei voti medesimi ne venga alterata o no la condizione in cui si trovava l'un candidato rispetto all'altro.

Ora i voti di questa sezione si erano distribuiti come appresso: al marchese Avitabile voti 40; al Settembrini voti 68; al De Ruggiero voti 44; e poichè i voti che aveva ottenuto l'Avitabile erano 251, così tolti i 40 gliene restavano 211; quelli del Settembrini essendo 194, togliendone i 68 restavano 126, quelli ottenuti dal Ruggiero essendo 62, tolti i 44, restavano 18. Per conseguenza risultava sempre che i due candidati che avevano il maggior numero di voti erano sempre l'Avitabile e il Settembrini. Non venendo così alterata per nulla la condizione dell'un candidato di fronte all'altro, si ritenne dall'ufficio che regolarmente si fosse proclamato il ballottaggio fra i due candidati Avitabile e Settembrini.

Nella seconda votazione di ballottaggio, che avvenne il 17 di marzo, i voti si distribuirono 259 sul nome di Avitabile; 250 su quello di Settembrini. Nè ci fu altra eccezione se non se per una scheda data nella terza sezione di Buccino, la quale si trovò scritta in carta diversa da quella che aveva distribuito l'ufficio di Presidenza.

La sezione ritenne che questa scheda non fosse nulla, altrettanto ritenne l'ufficio centrale: l'ufficio IX disciolto invece opinò si dovesse ritenere come nulla, perchè altrimenti, lasciandosi che si voti con schede di varie forme e colore, si darebbe un facile modo di dimostrare a quale candidato un elettore abbia dato il proprio voto. Il che è contro le disposizioni della legge. Non meno trattandosi di un solo voto e avendone il marchese Avitabile nove di più che non il Settembrini, risulta sempre un maggior numero di voti a favore dell'Avitabile, e per conseguenza l'ufficio IX non può che proporre alla Camera la convalidazione della elezione.

(È convalidata.)

PRESIDENTE. Essendo esaurite le relazioni in pronto, sciolgo l'adunanza.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Nomina di Commissioni;
- 2° Verificazione di poteri;
- 3° Svolgimento della proposta di legge del deputato Protasi, per accordare ai comuni aperti il diritto di stabilire una tassa focolare.